

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 254)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1963 (V. Stampato n. 655)

presentato dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 1963*

**Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali
e sugli altri effetti di commercio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, imposta proporzionale di lire 5;

n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 4 di detta legge e dal-

l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, numero 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, imposta proporzionale di lire 4.

Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dall'articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.